

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

21 Dicembre 2020

Alle aziende associate

INTERESSI LEGALI ALLO 0,01% DALL'1.1.2021

Gentili Associati,

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto 11 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020, ha stabilito che:

“La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.”

Pertanto, il tasso di interesse legale passerà dallo 0,05% allo 0,01%, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- Tasso di interesse legale fino al 31.12.2020 0,05%
- Tasso di interesse legale dal 01.01.2021 0,01%

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La modifica in esame influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal sostituto d'imposta al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.

Si ricorda, infatti, che il sostituto può sanare eventuali omissioni/irregolarità commesse in un periodo d'imposta entro il termine di presentazione del Modello 770 Semplificato riferito a quello stesso periodo. Di conseguenza, in presenza di violazioni commesse nel corso del 2020, il termine ultimo per effettuare il ravvedimento è fissato al 31 ottobre 2021.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2021 si riferisca a violazioni commesse nel 2020, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità:

- 0,05% fino al 31 dicembre 2020,
- 0,01% dal 1° gennaio 2021.

Esempio

Si ipotizzi che il sostituto d'imposta non abbia versato, entro il 16 dicembre 2020, l'IRPEF (codice tributo 1001) trattenuta ai dipendenti per un importo pari a euro 2.700,00 e che provveda alla relativa regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, in data 16 maggio 2021.

A tal fine dovrà provvedere al versamento delle ritenute, oltre che:

- della sanzione (euro 101,25 pari al 3,75% dell'importo non versato poiché la regolarizzazione avviene con ritardo superiore a 30 giorni) con codice tributo 8906 e
- degli interessi, in cumulo alle ritenute (codice tributo 1001).

